

COOP. GREGORIANA DI MUTUALITA' SOC. COOP.

Società Finanziaria

C.so Garibaldi, 33, 84020 San Gregorio Magno (Sa)

Tel.Fax 0828 955811 P.I. 02674460650 e-mail coopgregoriana@libero.it

REA 235715 UIC 19551

ALBO COOP. MUT. PREVALENTE N. A166784

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

(Agg. n° 9 - 19/11/2025)

Questo documento fornisce al consumatore le informazioni utili al fine di consentire allo stesso il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato, così che possa prendere una decisione informata e consapevole in merito alla possibile conclusione del contratto di credito, cui tali informazioni si riferiscono. Il documento è stato predisposto unicamente sulla base delle informazioni fornite dal consumatore e delle preferenze specifiche eventualmente manifestate in sede di colloquio, sopra riportate. La consegna delle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" non impegna in alcun modo il Finanziatore a concludere il contratto, rimanendo subordinato il perfezionamento dello stesso contratto alla valutazione del merito creditizio del consumatore, valutazione che sarà possibile solo a seguito dell'acquisizione da parte del Finanziatore di tutte le informazioni di cui alla "Richiesta di finanziamento".

Il consumatore, con la firma del presente documento, dichiara di aver ricevuto le "Informazioni europee di base sul credito dei consumatori", l'informativa sul trattamento dei propri dati personali e di aver dato il proprio consenso all'inserimento di questi dati negli archivi anagrafici della Cooperativa Gregoriana di Mutualità Soc. Coop.

IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE

Cooperativa Gregoriana di Mutualità Soc. Coop. – C.so Garibaldi, 33 – 84020 San Gregorio Magno (SA) – Tel./Fax 0828/955811 – Sede Legale: C.so Garibaldi, 33 – 84020 San Gregorio Magno (SA) - Email coopgregoriana@libero.it – P.IVA 02674460650 – R.E.A. n. 235715

Cos'è il prestito personale?

Quando si parla in generale di prestiti ci si riferisce sempre al prestito personale: il finanziamento di una somma di denaro, da parte di una banca o di un istituto specializzato, ad un tasso d'interesse solitamente fisso, che il debitore deve restituire secondo un piano rateale costante. Il prestito personale fa parte della categoria dei finanziamenti non finalizzati, definiti come "credito al consumo", poiché non direttamente riconducibili all'acquisto di un determinato bene o servizio. A differenza dei mutui, quindi, i prestiti non dispongono della garanzia di un bene immobile acquistato da parte del debitore che possa coprire un'eventuale insolvenza. Dato l'alto rischio per l'istituto creditore spesso vengono chieste delle garanzie personali come la firma di un fideiussore. È possibile definire il prestito personale come un finanziamento senza obbligo di destinazione rivolto a quelle persone fisiche, che in necessità di liquidità vogliono richiedere del denaro agli istituti di credito senza dover dare spiegazioni sullo scopo dello stanziamiento economico.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO E COSTI DEL CREDITO

(salvo diversa indicazione le somme sotto riportate sono da intendersi come fisse)

- Tipo contratto di credito: Prestito personale;
- Importo finanziato: da € 300,00;
- Durata: da 3 mesi a 120 mesi;
- T.A.N.: da 7,0% a 13,5%;*
- Importo totale dovuto dal consumatore:

Ipotesi 1	Ipotesi 2	Ipotesi 3
Importo finanziato: 5.000 € Durata: 60 mesi TAN: 12,5% Periodicità rata: mensile N. rate: 60 Importo rata: 115,86 € Importo totale dovuto: 6.951,60 €	Importo finanziato: 10.000 € Durata: 36 mesi TAN: 11,5% Periodicità rata: trimestrale N. rate: 12 Importo rata: 1.027,05 € Importo totale dovuto: 12.324,60 €	Importo finanziato: 25.000 € Durata: 84 mesi TAN: 9,5% Periodicità rata: semestrale N. rate: 14 Importo rata: 2.554,98 € Importo totale dovuto: 35.769,72 €

- Calcolo degli interessi: piano di ammortamento "francese" a rate costanti
- Imposta di bollo: 18,00 €,*
- Eventuali spese legali: come da tariffe forensi;
- Imposta di bollo e qualsiasi ulteriore onere fiscale: nella misura pro tempore vigente;
- Spese per invio comunicazione annuale: sempre gratuita;
- Spese per emissione duplicati: sempre gratuita
- Spese di istruttoria: dal 1% al 2,50% dell'importo erogato;*
- T.A.E.G*: max 16,50% e comunque mai oltre il tasso soglia pubblicato trimestralmente dall'Autorità di Vigilanza e reperibile presso il sito <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/tegm/> e/o consultabile sul sito della Cooperativa e/o presso i suoi uffici ;

N.B. * CONDIZIONI INCLUSE NEL CALCOLO DEL TAEG.

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio

Sottoscrivere: - un assicurazione che garantisca il credito NO

- un altro contratto per un servizio accessorio NO

COOP. GREGORIANA DI MUTUALITA' SOC. COOP.

Società Finanziaria

C.so Garibaldi, 33, 84020 San Gregorio Magno (Sa)

Tel.Fax 0828 955811 P.I. 02674460650 e-mail coopgregoriana@libero.it

REA 235715 UIC 19551

ALBO COOP. MUT. PREVALENTE N. A166784

COSTI IN CASO DI RITARDO NEL PAGAMENTO

Eventuali ritardi nei pagamenti potrebbero avere gravi conseguenze per il Consumatore e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.

In caso di insoluti i pagamenti andranno a saldare sempre le rate con anzianità maggiore, coprendo le voci di composizione della rata nel seguente ordine: quota capitale, interessi, eventuali interessi moratori, eventuali spese di esazione. Inoltre:

- **Interessi di mora:** 3,5% annuo in più del tasso pattuito sull'importo non pagato, la misura di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge 7 marzo 1996 n. 108, e successive modifiche dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la misura sia pari al limite medesimo;
- **Spese per solleciti telefonici:** importo max 5,00 €;
- **Spese per recupero stragiudiziali:** € 3,00 per ogni sollecito.

ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Diritto di recesso: entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del Contratto. La comunicazione di recesso deve essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante altra forma scritta (lettera, fax, posta elettronica) all'indirizzo: Cooperativa Gregoriana di Mutualità Soc. Coop. C.so Garibaldi, 33, 84020 San Gregorio Magno (SA) – Fax 0828/955811 – Email: coopgregoriana@libero.it, purché seguita da conferma entro le 48 ore successive mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il mancato rispetto delle indicazioni sopra espresse comportano l'esecuzione definitiva del contratto.

Rimborso anticipato: il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, fatta eccezione per le spese notarili (eventualmente sostenute) e le imposte.

In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto nei casi previsti dall'art. 125-sexies, comma 3 del TUB, cioè quando: i) è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; ii) riguarda un contratto di apertura di credito; iii) ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale fissa predeterminata nel contratto; iv) corrisponde all'intero debito residuo o è pari o inferiore a 10.000 euro.

Consultazione banca dati: il finanziatore è tenuto ad informare il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione di una banca dati qualora il rifiuto della domanda di credito si basi su tale contestazione.

Diritto a ricevere copia del contratto: il consumatore ha il diritto, su richiesta, di ottenere gratuitamente copia del Contratto idonea per la stipula.

Validità dell'offerta (data di scadenza): successivamente e subordinatamente alla verifica del merito creditizio, 30 giorni dalla consegna del presente modulo.

Modifica unilaterale delle condizioni economiche: nel corso del rapporto contrattuale potrà verificarsi che il finanziatore, se sussiste un giustificato motivo, possa modificare unilateralmente alcune condizioni, con la sola esclusione dei tassi di interesse applicati (art. 118 T.U.B.).

Foro competente: Foro competente, per qualsiasi controversia dovesse sorgere sarà il tribunale dove ha residenza o domicilio il Cliente.

Regime linguistico: le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana. Con l'accordo del consumatore, il finanziatore intende comunicare in italiano nel corso del rapporto contrattuale.

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE

I reclami devono essere inviati per iscritto all'indirizzo Cooperativa Gregoriana di Mutualità Soc. Coop., C.so Garibaldi 33, 84020 San Gregorio Magno (SA) o tramite email a: reclami@cooperativagregoriana.it.

Dopo aver dato notizia al cliente dell'avvenuta ricezione del reclamo, nel caso in cui il reclamo venga ritenuto infondato, ovvero allo stesso non venga fornito riscontro entro 60 giorni dalla sua presentazione, il cliente potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario o altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie. A tal proposito la Cooperativa mette a disposizione della Clientela, la quale dichiara di aver ricevuto, la Guida Pratica "Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti".

Qualora, invece, il cliente intende rivolgersi al giudice per la risoluzione delle controversie sorte con il finanziatore, si da atto che il foro competente è quello dove ha residenza o domicilio il cliente.

In tal caso, prima di ricorrere all'Autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

A tal fine, è possibile per le parti concordare di rivolgersi a un organismo di mediazione e conciliazione iscritto nel registro degli organismi di mediazione, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 28/2010, tenuto dal Ministero della Giustizia.